

Approvato con deliberazione n. 63  
in data 29-4-1982 dal Consiglio Comunale -

# COMUNE DI BRONTE

PROVINCIA DI CATANIA

## REGOLAMENTO COMUNALE

### DI

## POLIZIA MORTUARIA

(AGGIORNATO SECONDO IL REGOLAMENTO DI POLIZIA  
MORTUARIA APPROVATO CON D.P.R. 21.10.1975, N° 803)



## Capitolo I

### DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

#### Art. 1

Perme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sullo avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sullo ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub a) del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dallo accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

A cura del comune presso l'ufficio di igiene dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con lo elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

#### Art. 2

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo precedente, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 33 e 44 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.F.R. 21 ottobre 1975, n. 303.

### Art. 3

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui alle art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

### Art. 4

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal medico condotto o da altre sanitarie nominate dal sindaco.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dallo ufficiale sanitario ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9, e 10.

### Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Il sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### Art. 6

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dallo ufficiale dello stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate dall'art. 5.

## Art.7

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del l'art.74 del regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, sullo ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiute 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dallo ufficiale sanitario.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti dal concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ufficiale sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## Capitolo II

### PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

#### Art.8

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di naciulamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

#### Art.9

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

#### Art.10

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano,

su proposta dell'ufficiale sanitario, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

#### Art.11

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusa devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'ufficiale sanitario.

### Capitolo III

#### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

#### Art.12

Nella camera mortuaria del cimitero, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

~~b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;~~

c) ignote, di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

#### Art.13

I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art.12.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

### Capitolo IV

#### TRASPORTO DEI CADAVERI

#### Art.14

Il trasporto della salma si

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Consiglio comunale,

b) a carico del comune per le famiglie povere, riconosciute tali dal sindaco.

Nel territorio del comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, ai sensi della legge 15 ottobre 1925, n.2578 e dell'art.17 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n°.803 ed esercito in economia e in appalto.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

#### Art.15

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capitolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### Art.16

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ufficiale sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art.17

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura del comune, in carro chiuso.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salma di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

#### Art.18

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti in lamiera metalli-

ca o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio dal comune solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

#### Art.19

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località appartata e, oltre all'osservanza delle norme del regolamento di igiene in materia, devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza della autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, la idoneità dei locali adibiti a rimesse di carri funebri e delle relative attrezzature é accertata dall'ufficiale sanitario

#### Art.20

Il sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

#### Art.21

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

#### Art.22

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune, é autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione é comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

#### Art.23

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui allo apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, é stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art.28, seguendo le prescrizioni degli articoli 16 e 30.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 25, 26 e 27 del Regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975 di cui al D.P.R. n° 803, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

#### Art. 24

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico decreto dal sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 22

#### Art. 25

I trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal Prefetto e deve portare il visto della autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciata dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto e la autorità consolare agiscono in qualità di autorità delegate dal Ministero della sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

#### Art. 26

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di



Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art.28;

b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma é diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art.27

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, lo interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma é diretta;

b) certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'articolo 28;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia della frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato dal Ministero della sanità.

Art.28

Per il trasporto all'estero, o dall'estero, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se é di zinco, a 1,5 mm. se é di piombo.

Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con

le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.25.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima o incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

~~Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.~~

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovano su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 centimetri in 20 centimetri; il fondo sarà, inoltre assicurato con buona mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro larga non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate al retro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune ad altro comune che disti non più di 25 chilometri, salvo il caso previsto dall'art.23, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

#### Art.29

Il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esse devono possedere.

L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.